REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G04373 **del** 07/04/2014 **Proposta n.** 4284 **del** 17/03/2014

Oggetto:

USI CIVICI - Conciliazione sottoscritta tra il Comune di Villa Santo Stefano e il signor Massaroni Francesco, occupatore di terreno di presunto demanio civico - APPROVAZIONE.

Proponente:

Estensore	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
		_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: USI CIVICI - Conciliazione sottoscritta tra il Comune di Villa Santo Stefano e il signor Massaroni Francesco, occupatore di terreno di presunto demanio civico – APPROVAZIONE.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO l'ultimo capoverso dell'art. 29 della L. 16.06.1927, n.1766 sul riordinamento degli usi civici;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

PREMESSO che:

- con Decreto Commissariale del 26 marzo 1941, n. 953 registrato e trascritto, successivamente rettificato nel 1970 è stato individuato un compendio appartenente al demanio civico comunale di Villa Santo Stefano in complessivi ettari 121;
- nell'ambito del procedimento giudiziale aperto d'Ufficio dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Umbria e Toscana, iscritto al RG n. 131/2000, il Consulente Tecnico d'Ufficio all'uopo nominato, ha evidenziato una discrepanza fra la superficie indicata nel decreto commissariale di cui sopra e la più ampia superficie pari a ettari 622 intestata catastalmente al Comune di Villa Santo Stefano e presumibilmente appartenente al demanio collettivo dello stesso Ente;
- il successivo contenzioso RG n. 310/2006, avrebbe dovuto chiarire, fra l'altro, l'appartenenza o meno al demanio civico comunale di Villa Santo Stefano di tutti i terreni catastalmente intestati al Comune medesimo;
- per effetto del regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dalla Regione Lazio, avverso i procedimenti aperti d'Ufficio dal Commissario per la liquidazione degli usi civici – Roma ed in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 6406/06 del 23 marzo 2006, il predetto contenzioso è stato concluso nel rito con sentenza Rep. n. 329 del 23 marzo 2010 con la quale il Commissario adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, senza, alcuna pronuncia sulla discrepanza evidenziata anche dal CTU ed in particolare sulla natura giuridica dei terreni

catastalmente intestati al Comune di Villa Santo Stefano, rispetto a quelli già inseriti nel decreto del 1941, come modificato nel 1970;

- con delibera del 24 novembre 2011 n. 21, il Consiglio Comunale di Villa Santo Stefano ha deliberato di transigere le vertenze già oggetto di accertamento giudiziale, approvando un Verbale di Conciliazione da applicare, in linea generale, nei confronti delle situazioni non definite giudizialmente per effetto dell'intervenuta pronuncia di rito;

VISTO l'Atto di Conciliazione stipulato in data 09 dicembre 2013, Rep. n. 824, presso il Comune di Villa Santo Stefano fra il medesimo Comune e il signor Massaroni Francesco, in qualità di possessore del terreno di presunto demanio civico censito al Catasto Urbano del medesimo Comune al foglio 11, particella n. 743 di mq. 44, già oggetto di accertamento in sede giudiziale nel ricorso iscritto al RG n. 310/2006, ai fini del riconoscimento della qualitas soli;

VISTA la nota prot. n. 355 del 27 gennaio 2014, pervenuta in data 06 febbraio 2014 ed assunta al protocollo con il n. 72179, con cui il Comune di Villa Santo Stefano ha trasmesso copia della Determinazione n. 79 del 29 novembre 2013 adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico dello stesso Comune, in forza della succitata Delibera di Consiglio Comunale n. 21/2011 con cui è stata approvata l'istanza di Conciliazione avanzata dal signor Massaroni Francesco, congiuntamente all'atto Rep. n. 824 sopra citato, per la successiva omologazione da parte della competente Struttura regionale, previo pagamento della somma di € 469,67 così come risultante nel punto 2) del citato atto conciliativo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VERIFICATA la conformità dell'accordo conciliativo fra le parti in oggetto, alle disposizioni di cui all'art. 29, comma 5 della Legge 1766/27, in ragione dell'incertezza della natura civico-demaniale del fondo di che trattasi;

RITENUTO di procedere alla approvazione dell'Atto di Conciliazione stipulato fra il Comune di Villa Santo Stefano e il signor Massaroni Francesco, in presenza dei medesimi presupposti giuridici sulla base dei quali sono stati adottati analoghi provvedimenti amministrativi, mediante il quale la ditta in oggetto acquisisce il titolo di proprietà esclusiva mediante il versamento della somma suindicata a compensazione dei presunti diritti civici;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto in forza delle disposizioni di cui all'art. 29 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, trattandosi di mero atto amministrativo;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente trascritte, ai sensi e per effetto dell'art. 29 della L. 16 giugno 1927, n. 1766:

- di approvare l'Atto di Conciliazione sottoscritto, presso la sede comunale, in data 09 dicembre 2013, Rep. N. 824, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fra il Comune di Villa Santo Stefano, c.f.: 00233770601 e il signor Massaroni Francesco, nato a Ceccano (FR) il 27/04/1973, c.f.: MSSFNC73D27C413K riguardante il terreno censito al N.C.E.U. di Villa Santo Stefano al foglio n. 11, particella n.743 della superficie di mq. 44.
- Per effetto di detta conciliazione, il Comune di Villa Santo Stefano riconosce in piena e libera proprietà, al predetto possessore, l'appezzamento di terreno oggetto dell'Atto di Conciliazione e, per effetto del quale, è estinto ogni presunto diritto di uso civico in favore della collettività locale.
- La somma di € 469,67 (quattrocentosessantanove/67), così come stabilita al punto 2 del richiamato Atto Conciliativo, dovrà essere depositata presso la Tesoreria del Comune di Villa Santo Stefano in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzata secondo quanto previsto dall'art. 24 della l. 1766/27, previa autorizzazione della Regione Lazio.

- Il presente provvedimento non legittima gli immobili eventualmente presenti sul fondo.

Le spese d'istruttoria e quelle del presente provvedimento e le successive, a esso inerenti, sono poste a carico del signor Massaroni Francesco come sopra identificato.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ove il presente atto sarà pubblicato sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani